

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione 

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi

Quantum  1\* Grado  2\* Grado  precedente cassazione  Precedente appello 

## Classificazione evento

- Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza

## Fattispecie

Lavorando in quota durante il montaggio di un prefabbricato, mentre effettuava lavori necessari al taglio di una parte di una pensilina, cadeva da una altezza di circa cinque metri con il pesante manufatto sopra, riportando lesioni personali gravi.

## Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato     Pubblico     Cantiere     Ufficio  
 Fabbrica     Altro

## Principio di diritto

Si tratta di pronuncia conforme alla regola cautelare dettata dall'art.71 d. lgs. n.81/2008, in base alla quale il datore di lavoro, fermi gli altri obblighi specifici, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate. Questa norma evidenzia che il presupposto dell'obbligo di sicurezza incombente sul datore di lavoro è sempre un rischio strutturalmente inerente al tipo di lavoro svolto, indipendentemente dall'occasionale contesto in cui l'incarico sia stato conferito.

Da tale premessa deriva la logica conseguenza che non è esente da responsabilità il datore di lavoro che sia venuto meno all'obbligo di fornire ai suoi dipendenti i presidi antinfortunistici previsti per le mansioni tipiche loro assegnate, anche nel caso in cui l'infortunio si sia verificato in occasione di un'attività non preventivata, qualora l'evento concretizzi il rischio che i predetti presidi avrebbero dovuto prevenire; in tale evenienza si tratta, infatti, di rischio prevedibile in quanto strutturalmente connesso al tipo di lavoro ordinariamente svolto.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 luglio 2018.

## Note

Ai dipendenti dell'impresa era stata fornita una cintura con un solo cordino, anziché con un cordino doppio, e non era stata fornita adeguata imbracatura; i lavoratori, inoltre, non erano specificamente addestrati all'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) salvavita contro le cadute dall'alto, in violazione degli artt.115, comma 1, e 77, comma 5 lett.a) d. lgs. 9 aprile 2008, n.81. Tali dispositivi erano indispensabili per l'esecuzione di lavori in altezza, come quelli svolti dai dipendenti di imprese che svolgono attività di montaggio di prefabbricati, cosicché è stato escluso che la lavorazione che l'infortunato eseguiva al momento dell'infortunio potesse collocarsi in un'area di rischio esterna a quella gestita dal datore di lavoro, in quanto tale imprevedibile.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**